



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 settembre 2018
(OR. en)

12139/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0305 (NLE)**

UD 199
CID 11
TRANS 379
PREP-BXT 21

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci¹ ("convenzione I") è stata conclusa tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera il 20 maggio 1987 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) La convenzione relativa ad un regime comune di transito² ("convenzione II") è stata conclusa fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera il 20 maggio 1987 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni I e II come parte contraente distinta a decorrere dalla data in cui tali convenzioni non si applicheranno più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (4) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione I, il comitato congiunto istituito da detta convenzione adotta, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a detta convenzione.

¹ GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

² GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

- (5) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), della convenzione II, il comitato congiunto istituito da detta convenzione adotta, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a detta convenzione.
- (6) Conformemente all'articolo 11 bis della convenzione I e all'articolo 15 bis della convenzione II, il paese terzo invitato diventa parte contraente depositando uno strumento di adesione e che l'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale strumento.
- (7) Nel momento in cui i comitati congiunti prenderanno le decisioni relative all'invito, il Regno Unito non sarà un paese terzo. Tuttavia, poiché le convenzioni I e II garantiscono procedure efficaci di attraversamento delle frontiere per gli scambi tra le parti contraenti, è nell'interesse dell'Unione garantire che il Regno Unito aderisca alle convenzioni I e II come parte contraente distinta a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione, comprese tali convenzioni, non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (8) Tenuto conto del calendario di adesione dei paesi terzi di cui alle convenzioni I e II e al fine di consentire al Regno Unito di aderire a tali convenzioni non appena sarà diventato un paese terzo, è necessario preparare l'adozione, da parte dei comitati congiunti, degli inviti ad aderire a tali convenzioni.

- (9) L'adesione del Regno Unito alle convenzioni I e II dovrebbe avere effetto solo a decorrere dalla data in cui tali convenzioni non saranno più applicate al Regno Unito e al suo interno in quanto Stato membro dell'Unione o, se l'Unione e il Regno Unito concorderanno disposizioni transitorie in base alle quali le convenzioni I e II si applicheranno nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui tali disposizioni transitorie cesseranno di applicarsi.
- (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati congiunti istituiti dalle convenzioni I e II riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni.
- (11) Fino al recesso dall'Unione il Regno Unito rimane uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi che derivano dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione. Negli orientamenti del 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("convenzione I"), riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tale convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito ("convenzione II"), riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tale convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione.

Articolo 3

Una volta che il Regno Unito avrà soddisfatto le condizioni tecniche di adesione alle convenzioni I e II o avrà fornito garanzie convincenti che tali condizioni tecniche saranno soddisfatte entro la data di effettiva applicazione della convenzione al Regno Unito in quanto parte contraente, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti UE-PTC di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni di invitare il Regno Unito ad aderire alle convenzioni e vota su tali decisioni conformemente, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

Dopo l'adozione, la decisione del comitato congiunto UE-PTC riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione I e la decisione del comitato congiunto UE-PTC riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione II sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a,

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE .../2018 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC

del ...

**riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987
relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci¹ ("convenzione"), il comitato congiunto istituito da tale convenzione deve adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione.
- (2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni quale parte contraente distinta dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (3) Gli scambi di merci con il Regno unito sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità applicabili agli scambi di merci fra il Regno unito e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

¹ GU UE L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

- (4) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare il Regno Unito ad aderire alla convenzione.
- (5) L'adesione del Regno Unito alle convenzioni dovrebbe avere effetto solo a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più al Regno Unito in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concorderanno disposizioni transitorie in base alle quali le convenzioni si applicheranno nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui tali disposizioni transitorie cesseranno di applicarsi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 11 bis della convenzione, a decorrere dalla data in cui cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui cesserà di applicarsi qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito secondo cui la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato congiunto
Il presidente*

PROGETTO

DECISIONE .../2018 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC

del ...

**riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione
del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito**

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito , in particolare
l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito¹ ("convenzione"), il comitato congiunto istituito da tale convenzione adotta, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione conformemente all'articolo 15 bis.
- (2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni quale parte contraente distinta a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (3) La circolazione delle merci con il Regno Unito sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate tra il Regno Unito e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

¹ GU UE L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

- (4) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare il Regno Unito ad aderire alla convenzione.
- (5) L'adesione del Regno Unito alla convenzione dovrebbe avere effetto solo a decorrere dalla data in cui la convenzione non si applicherà più al Regno Unito in quanto Stato membro dell'Unione europea o, se l'Unione europea e il Regno Unito concorderanno disposizioni transitorie in base alle quali la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a decorrere dalla data in cui cesseranno di applicarsi tali disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 15 bis della convenzione, a decorrere dalla data in cui cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o dalla data in cui cesserà di applicarsi qualsiasi accordo transitorio tra l'Unione europea e il Regno Unito in base al quale la convenzione si applica nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato congiunto

Il presidente
